

STATUTO

COOPERATIVA DI COMUNITA' BE VALNERINA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SELLANO PG VIA GUGLIELMO
MARCONI 17

Numero REA: PG - 364514

Codice fiscale: 01669980557

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" AL REP. 4618/3081	
	STATUTO	
	"Cooperativa di Comunità BE VALNERINA"	

	TITOLO PRIMO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita, con sede nel Comune di Sellano (PG), una	
	società cooperativa denominata "Cooperativa di Comunità BE	
	VALNERINA".	
	La cooperativa potrà operare, istituire sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze, esclusivamente nei	
	territori del Comune di riferimento, dei Comuni limitrofi e	
	di quelli della Valnerina, secondo le modalità e i termini di	
	legge.	
	Ai sensi dell'art. 2519, comma 2, c.c., alla cooperativa si	
	applicano le norme sulla società a responsabilità limitata	
	(nei limiti della compatibilità con la disciplina	
	cooperativistica), oltre alle disposizioni di cui alla l. 3	
	aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio	
	lavoratore e s.m.i..	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	Statuto e nei relativi e connessi regolamenti attuativi, si	
	applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi	
	speciali sulle cooperative, della l. 8 novembre n. 381, del	

	D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, delle prescrizioni di cui alla
	L.R. Umbria 11 aprile 2019, n. 2, in ordine alla disciplina
	delle cooperative di comunità.
	Articolo 2 - DURATA E ADESIONI
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050
	(31/12/2050), salvo proroga o anticipato scioglimento con
	deliberazione dell'assemblea.
	La Cooperativa, previa delibera dell'Organo Amministrativo,
	aderisce - accettandone gli Statuti e i regolamenti - alla
	Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

	TITOLO SECONDO
	SCOPO - OGGETTO
	Articolo 3 - SCOPO MUTUALISTICO
	La Cooperativa non ha scopo di lucro: il suo fine è il
	perseguimento dell'interesse generale della comunità di
	riferimento, alla promozione umana e all'integrazione sociale
	dei suoi cittadini.
	Essa si ispira ai principi che sono alla base del movimento
	cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce; tali
	principi sono: la mutualità, la solidarietà, la
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le
	pubbliche Istituzioni.

La Cooperativa intende inoltre realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive delle comunità di riferimento e, in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - una responsabile autogestione dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva, la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando

La Cooperativa, inoltre, come previsto dalla Legge Regionale dell'Umbria 11 aprile 2019, n. 2 sulla disciplina delle Cooperative Comunità, stabilirà con un apposito regolamento le modalità di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento e le modalità di partecipazione all'assemblea dei soci dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della

	cooperativa.
	I soggetti appartenenti alla comunità di riferimento
	interessati alle attività della cooperativa possono nominare
	uno o più membri del consiglio di amministrazione, purché la
	maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci
	cooperatori, persone giuridiche, enti pubblici e privati.
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con
	terzi non soci.
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i
	soci cooperatori.
	Articolo 4 - OGGETTO SOCIALE
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come
	precedentemente definita, nonché i requisiti dei soci, la
	Cooperativa ha come scopo quello di perseguire l'interesse
	generale della comunità alla promozione umana e
	all'integrazione sociale dei cittadini (con particolare
	riferimento alle aree geografiche di interesse ed
	operatività), attraverso l'inserimento lavorativo in attività
	diverse (agricole, industriali, artigianali, commerciali e/o
	di servizi) di persone svantaggiate, nei limiti previsti
	dalla legge (Cd. cooperative di Tipo B).
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei
	soci, ha per oggetto le seguenti attività:

7 di 58

2) la valorizzazione del patrimonio edilizio e delle attività turistiche: a titolo esemplificativo e non esaustivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- a) recupero e utilizzo a fini turistici del notevole patrimonio edilizio esistente sia pubblico che privato;
- b) realizzazione e gestione di un sistema di ospitalità diffusa sul territorio, utilizzando le strutture di cui al punto precedente;
- c) organizzazione e promozione delle attività economiche presenti nel territorio;
- d) fornitura di servizi alle attività turistiche;
- e) promozione di un turismo ecosostenibile su tutto il territorio di riferimento, se del caso anche mediante organizzazioni di viaggi e tour, ideazione di pacchetti e prodotti turistici di valorizzazione dell'aspetto ambientale e culturale del territorio (ivi compresa l'eventuale attivazione di forme di sponsorizzazione); sviluppo, incentivo e promozione del turismo sociale, accessibile, ambientale e culturale;
- f) interventi nel campo dei servizi e delle attività culturali, educative, sociali, ricreative, sportive, editoriali, di spettacolo e di promozione di attività di animazione culturale;
- g) servizi di informazione ed eventuale prenotazione di servizi turistici;

	h) gestione e conduzione di strutture ricreative, di	
	ricezione alberghiera ed extra-alberghiera, di ristorazione,	
	agrituristiche e di trattoria, nonché di impianti ricettivi	
	nel senso più ampio del termine, anche all'aria aperta;	
	i) gestione di unità ricreative e culturali pubbliche e	
	private, circoli ricreativi, villaggi turistici, attività di	
	gestione del tempo libero, attività di baby-sitting;	
	l) attività di comunicazione ed espressione audiovisiva;	
	m) organizzazione ed allestimento di manifestazioni	
	culturali e non; di spettacoli, mostre, fiere, mercati,	
	meeting (anche online), congressi, convegni, webinar,	
	seminari di approfondimento, anche mediante eventuale affitto	
	di strutture mobili e immobili a tale suindicato fine;	
	n) servizio di guida turistica e di hostess;	
	o) gestione di servizi museali, turistici, culturali,	
	nonché di attività di valorizzazione, promozione,	
	conservazione e restauro di beni ambientali e culturali, siti	
	archeologici, percorsi monumentali, parchi letterari,	
	attività di supporto a biblioteche e ad archivi pubblici e	
	privati; attività di catalogazione di reperti archeologici e	
	di opere d'arte archivistica;	
	p) progettazione, ideazione ed organizzazione di attività	
	di laboratori e didattica museale e del territorio, per le	
	scuole e/o in collaborazione con le scuole e con altri	
	organismi o enti; ideazione, gestione e organizzazione di	

10 di 58

	propri soci nella costituzione di comunità energetiche,
	fornendo loro assistenza tecnica, gestione e manutenzione
	degli impianti;
	b) progettazione, installazione, gestione, anche in
	proprio - direttamente ovvero con l'ausilio di soggetti
	specializzati - di impianti per la produzione di energia da
	fonti rinnovabili, curandone altresì la corretta
	utilizzazione e manutenzione, da effettuare con la massima
	cura e attenzione alla compatibilità ambientale e
	all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la
	realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli
	impianti;
	c) la progettazione e installazione di interventi di
	risparmio energetico;
	d) la promozione di tutte le iniziative atte a far
	conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione
	pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e il
	risparmio energetico;
	e) lo svolgimento di attività di coordinamento,
	consulenza, assistenza ai soci nella progettazione,
	finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego
	di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche,
	tecniche e ambientali;
	f) lo svolgimento di attività di coordinamento dei

12 di 58

	c) favorire e promuovere la cooperazione con altre	
	cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro	
	soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia	
	coerente con gli scopi della cooperativa, creando una rete di	
	collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e	
	associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo	
	anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri	
	soci e le altre reti;	
	5) Promozione, supporto e facilitazione dei processi di	
	digitalizzazione dei cittadini, delle imprese e degli enti	
	pubblici , per favorire l'accesso telematico del territorio,	
	ai vari servizi regionali e nazionali di riferimento,	
	pubblici e/o privati; a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	
	a) favorire punti informativi tecnologici e digitali;	
	b) sviluppare azioni di supporto alla popolazione dei	
	territori di riferimento, per l'accesso alla digitalizzazione;	
	c) favorire azioni di ristrutturazione e sviluppo	
	digitale, anche attraverso l'ideazione di applicazioni e	
	software;	
	d) Servizi di propaganda in genere, servizio di	
	affissione e corriere per documentazione varia; disbrigo di	
	pratiche automobilistiche e servizio notifiche; distribuzione	
	di cartelle esattoriali, di servizi (acqua, metano, luce),	
	certificati elettorali, elenchi telefonici, volantini;	

	effettuazione di rilievi e rilevazioni statistiche sul
	territorio; consegne domiciliari;
	6) In considerazione dell'attività mutualistica propria della
	costituenda società, la medesima può altresì svolgere le
	seguenti ulteriori attività:
	a) esercizio e promozione di ogni e più ampia attività di
	carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al
	miglioramento psico-fisico dell'individuo;
	b) esercizio e promozione delle attività sportive
	dilettantistiche, con particolare riferimento alla
	formazione, preparazione e gestione del cd. dilettantistico,
	con inclusione dell'attività didattica, attraverso ogni
	intervento ed iniziativa utile al raggiungimento di tale
	scopo;
	c) promozione, organizzazione di gare, tornei e di ogni
	altra attività agonistica collegata e connessa, con le
	finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive
	della federazione sportiva nazionale e dei suoi organi e/o
	dell'ente di promozione sportiva e/o disciplina sportiva
	associata, e delle altre organizzazioni sportive nazionali,
	riconosciute dal Coni, alle quali la società intenderà
	aderire, nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge,
	anche federali, in merito;
	d) organizzazione, partecipazione e coinvolgimento in
	attività sportive e ricreative;

	e) organizzazione e gestione, anche in sostituzione e/o	
	associazione con Enti Pubblici, di una o più impianti e	
	strutture sportive, sia pubbliche che private, palestre,	
	piscine, campi sportivi e servizi connessi, bar ristoranti,	
	strutture ricettive, anche mediante sottoscrizione di	
	contratti e convenzioni con enti pubblici, privati e	
	pubbliche amministrazioni, per finalità sociali e sportive;	
	f) organizzazione, redazione e gestione di contributi	
	editoriali in genere.	
	TITOLO TERZO	
	SOCI	

	Articolo 5 - SOCI ORDINARI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge; se successivamente	
	il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere	
	integrato nel termine di un anno, trascorso il quale la	
	società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, ai	
	sensi dell'art. 2522 c.c.	
	Possono essere soci le persone fisiche in possesso di	
	capacità di agire che:	
	- non abbiano interessi in contrasto diretto o indiretto con	
	quelli della cooperativa;	
	- intendano perseguire gli scopi della cooperativa medesima,	
	partecipando alle attività sociali, condividendone lo	

	spirito, i principi, il modo di operatività e le finalità
	mutualistiche;
	- nutrano un profondo senso di appartenenza e di desiderio di
	valorizzazione delle aree geografiche di riferimento ed
	operatività della società (Comune di riferimento, Comuni
	limitrofi e Comuni della Valnerina);
	- siano perfettamente orientati ad aderire alla filosofia
	propria della cooperazione e della mutualità.
	I soci cooperatori, come meglio definiti al successivo
	articolo del presente Statuto si dividono nelle seguenti
	categorie:
	a) soci lavoratori, che con la propria adesione o
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,
	stabiliscono un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità
	con apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.
	4 del presente Statuto, sottoscrivendo apposito contratto con
	la cooperativa, che abbiano altresì maturato una capacità
	professionale nei settori di cui all'oggetto della società
	cooperativa o che, ad ogni buon conto, possano collaborare al
	raggiungimento dei fini sociali, per il tramite della propria
	attività lavorativa e/o professionale.
	b) soci volontari, che prestano attività in modo
	totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese
	effettivamente sostenute e documentate, sulla base di
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità

dei soci, ai sensi della l. 381/1991; il numero dei soci volontari non può superare i limiti quantitativi di cui alla legge da ultimo citata.

Potranno essere ammessi a far parte della Cooperativa anche:

- *soci sovventori*, nel rigoroso rispetto dei limiti di legge;
- *soci utenti*, con ciò intendendosi le persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati, che abbiano interesse a divenire utenti di beni e servizi resi e prestati dalla cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le rispettive dimensioni imprenditoriali.

Possono essere altresì ammessi, come soci, anche elementi tecnici e/o amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 6 - SOCI COOPERATORI E VOLONTARI

Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa Cooperativa, da svolgere secondo le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, che si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e che partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci cooperatori, anche ai sensi dell'art. 14, l. 59/1992, è illimitato, ma non può in alcun caso essere inferiore al limite minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi capacità di agire, che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali, con preferenza per coloro che rientrano nella categoria delle cd. "persone svantaggiate", di cui all'art. 4, l. 381/1991 i quali, peraltro, debbono rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa.

Ai sensi dell'art. 2, l. 381/1991, è altresì prevista, nell'ambito dei soci cooperatori, la presenza di soci volontari per coloro i quali, rispondendo alle caratteristiche di cui sopra, prestino gratuitamente la propria opera: ai soci volontari sarà corrisposto soltanto il

19 di 58

	del socio speciale;
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
	c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.
	Ai soci speciali può essere erogato ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.
	Il socio speciale:
	- non può rappresentare in assemblea altri soci cooperatori o finanziatori;
	- non può essere eletto quale amministratore;
	- non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476, c.c..
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto; il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di

	accoglimento della relativa domanda.
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della
	data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei
	casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti
	che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che,
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,
	egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e i termini di
	cui al presente Statuto.
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione
	nei confronti del socio speciale, secondo i termini e le
	modalità previste dal presente Statuto.
	Articolo 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE
	Chi intenda essere ammesso come socio lavoratore o volontario
	dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta,
	che dovrà contenere:

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) i motivi della richiesta, l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, ai limiti minimi e massimi fissati dalle vigenti norme di legge, nessuna esclusa;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione dei carichi pendenti.	
	Chi intenda essere ammesso come socio utente persona fisica, dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere le indicazioni di cui al precedente comma, fatta eccezione per quanto di cui alla lett. b).	
	Chi intenda essere ammesso come socio utente persona giuridica, dovrà presentare all'organo amministrativo una domanda scritta che, in sostituzione delle indicazioni di cui al primo comma, lett. a) e b) del presente articolo, dovrà riportare la denominazione, sede ed attività, nonché in allegato copia dello Statuto vigente e copia della Delibera assunta dal competente organo, da cui risulti la decisione di	

	richiedere l'ammissione, e la designazione della persona
	autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti,
	in seno alla cooperativa.
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei
	requisiti e delle condizioni di legge e di cui al presente
	Statuto, oltre all'inesistenza di cause di incompatibilità,
	delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda inoltrata,
	e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del
	capitale sociale.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato, ed annotata a cura dell'organo
	amministrativo, nel libro dei soci.
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di
	quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale
	di cui al presente Statuto - determini il superamento dei
	limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., con insorgenza
	del connesso obbligo per la cooperativa di applicare le
	disposizioni in materia di società per azioni, l'organo
	amministrativo deve convocare l'assemblea per la
	modificazione dello Statuto.
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo
	amministrativo dovrà motivare entro 60 (sessanta) giorni, la
	relativa delibera, e comunicarla all'interessato. In tal
	caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla
	comunicazione, chiedere che sulla propria domanda di

24 di 58

	disposizione la propria attività lavorativa in conformità
	agli scopi e all'oggetto sociale.
	Articolo 10 - DIRITTI DEI SOCI
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
	di avere dagli amministratori notizie in ordine allo
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche
	tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali e
	i documenti relativi all'amministrazione.
	Articolo 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,
	fallimento o per causa di morte (ove il socio sia persona
	fisica).
	Articolo 12 - RECESSO DEL SOCIO
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
	socio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al
	raggiungimento degli scopi sociali.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
	raccomandata alla società.
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino
	il recesso.
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli

	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui nel
	proseguo del presente Statuto.
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di
	accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la
	chiusura dell'esercizio successivo.
	Articolo 13 - ESCLUSIONE
	L'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo,
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del
	socio:
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla
	cooperativa;
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente
	statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni
	legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti
	che non consentano la corretta prosecuzione del rapporto;

	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo, verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto o che, ad ogni buon conto, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa;	
	f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili come notevoli inadempimenti degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la fisiologica prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge, ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento per	

	motivi disciplinari, per giusta causa, o per giustificato
	motivo soggettivo;
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato
	sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.
	Qualora si verifichi la causa di esclusione di cui al comma
	precedente, lett. i), il provvedimento può non essere
	adottato qualora il socio possa comunque rendersi disponibile
	al perseguimento degli scopi sociali.
	L'esclusione diventa operante dalla data di annotazione nel
	libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori, i
	quali hanno altresì obbligo di notificare il provvedimento al
	socio escluso.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro
	sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
	inviata mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo posta
	elettronica certificata, può attivare le procedure arbitrali
	di cui al prosegno del presente Statuto.
	Articolo 14 - LIQUIDAZIONE
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli del
	presente Statuto, la cui liquidazione – eventualmente ridotta
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà
	luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni
	dall'approvazione del bilancio stesso.
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale
	assegnata al socio, può essere corrisposta in più rate,
	unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di
	cinque anni.
	Articolo 15 - MORTE DEL SOCIO
	In caso di morte del socio persona fisica, gli eredi o
	legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il
	rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al presente
	Statuto.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società
	entro 6 mesi dalla data del decesso. In difetto di tale
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice
	civile.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla
	Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'organo
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le

	modalità e le procedure di cui al presente Statuto.	
	Articolo 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	
	consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	

	Articolo 17 - NORME APPLICABILI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da	
	azioni.	
	Rientrano nella categoria dei soci finanziatori anche i soci	
	sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	

	natura del rapporto.	
	Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di	
	trasferimento.	
	Articolo 18 - IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i	
	conferimenti dei soci sovventori così come previsto dal	
	presente statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di Euro 2000	
	ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la	
	parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	
	Articolo 19 - TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'organo amministrativo.	

32 di 58

	i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che
	dovrà essere specificata su proposta motivata degli
	amministratori.
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti
	il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione
	all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo
	articolo 24 ad esse spettante, e gli eventuali diritti
	patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti
	ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni
	generali contenute nel presente statuto.
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora
	siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31
	gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono
	tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in
	qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la
	misura consentita, applicando un coefficiente correttivo
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad
	essi attribuibili per Legge e il numero di voti da essi

	portato.
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente,
	nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della
	cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei
	voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione
	dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci
	finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale
	categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci,
	purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri
	dell'organo.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del
	collocamento dei titoli.
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora
	siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31
	gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono
	tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in
	qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,

35 di 58

	precedente articolo 19. Qualora sia attribuito, il privilegio
	deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea
	decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.
	A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque
	nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge
	31 gennaio 1992, n. 59.
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci
	cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i
	dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..
	La delibera di emissione di cui al precedente articolo 19,
	può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci
	finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti
	annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al
	rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori
	medesimi e patrimonio netto.
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci
	cooperatori.
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso dei
	capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per
	il loro intero valore. Ai fini della determinazione del

37 di 58

determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e
seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive
disposizioni degli articoli 27 e seguenti del presente
Statuto.

Articolo 22 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di
cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere
titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di
amministrazione, ad investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati
rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e
dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa
assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
emessi ed il relativo valore nominale unitario; le eventuali
modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
corresponsione degli interessi; l'eventuale termine di
scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del
collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al

	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	

	Articolo 23 - RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento .	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	- in forma liquida;	
	- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di	
	capitale sociale.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	Articolo 24 - ELEMENTI COSTITUTIVI	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore	
	da un minimo di 1 000 euro fino al massimo consentito dalla	
	legge;	
	b) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del	
	valore di euro 2000;	
	c) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore	
	di euro 2000, destinate al Fonda dedicate allo sviluppo	
	tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	
	aziendale di cui al presente statuto;	
	d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 26 e con ii valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo formate con le somme	
	versate dai soci;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) dalle riserve divisibili in favore dei soci	
	finanziatori, formate ai sensi del presente Statuto;	
	h) da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	

	con ii suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
	delle quote sottoscritte.
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed
	e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della
	cooperativa, ne all'atto del suo scioglimento.
	Articolo 25 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione
	dell'organo amministrativo.
	II socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera
	raccomandata.
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la
	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera
	quota detenuta dal socio.
	II provvedimento dell'organo amministrativo deve essere
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che
	lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente Statuto.
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, ii

quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui nel proseguo.

Articolo 26 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 23 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);

43 di 58

	dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso	
	sono riservate alla competenza dei soci:	
	i) l'approvazione del bilancio;	
	ii) la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli	
	utili;	
	iii) la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi	
	da corrispondere per la loro attività collegiale;	
	iv) la nomina del sindaco unico o del collegio sindacale,	
	compreso il suo presidente, nonché il compenso da	
	corrispondere loro;	
	v) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	vi) la decisione di aderire ad un gruppo cooperative	
	paritetico;	
	vii) l'approvazione dei regolamenti interni con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	viii) la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo 28 - ASSEMBLEE	

45 di 58

	del giorno con possibilità di esprimere un voto accertabile.
	L'assemblea può svolgersi anche con aventi diritto
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
	audio/video collegati a condizione che:
	- sia consentito al Presidente d'assemblea di accertare
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
	risultati della votazione;
	- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
	all'Ordine del Giorno;
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi
	audio/video collegati a cura della società, nei quali gli
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la
	riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il
	segretario, e/o il notaio.
	Articolo 29 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei
	voti dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
	aventi diritto al voto.

Le delibere sono validamente assunte e vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, se prese con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea.

Articolo 30 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procede normalmente con sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 31 - VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante delega scritta; tuttavia, ciascun socio non può rappresentare in ciascuna assemblea più di altri due soci.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
Per i soci speciali e per i soci finanziatori si applica l'articolo ad essi rispettivamente dedicato nel presente statuto.

Articolo 32 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente; in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da notaio.	
	Articolo 33 - AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione	
	dei soci in sede di nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali	
	e possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi	
	membri un Presidente e un vicepresidente che ne fa le veci in	
	caso di assenza o impedimento.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine	

49 di 58

50 di 58

	devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del
	Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e ai
	consiglieri delegati, se nominati.
	In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più amministratori,
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti
	dall'art. 2386 c.c.
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci
	per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza
	sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di
	controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo,
	gli atti di ordinaria amministrazione.
	In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli
	amministratori sono tenuti a fare ricorso alla decisione dei
	soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.
	Spetta alla decisione dei soci, determinare i compensi dovuti
	agli amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se
	nominato.
	In presenza di amministratori investiti di particolari
	cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita
	dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di
	controllo, se nominato.

52 di 58

	Tribunale, sentito l'interessato.
	In caso di morte, di decadenza, o di rinunzia di un sindaco,
	l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di
	controllo.
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
	adottato dalla società e sul suo completo funzionamento.
	A tal fine, il Sindaco può in qualsiasi momento procedere ad
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà
	di chiedere agli amministratori notizia anche con riferimento
	a società controllate, sull'andamento delle operazioni
	sociali o su determinati affari. Possono scambiare
	informazioni con i corrispondenti organi delle società
	controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e
	controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti
	ai sensi degli articoli 2409-bis, ss., c.c. e della
	legislazione speciale in materia.
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti dalla gestione
	sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico e
	sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee

54 di 58

	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	

	Articolo 35 - CLAUSOLA ARBITRALE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa, che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelli nei quali la legge prevede l'obbligatorio intervento	
	del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal Presidente del Tribunale competente per	
	territorio, secondo la sede sociale.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla	
	nomina. L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto.	
	Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse dagli amministratori, liquidatori e	
	sindaci, ovvero quelle promosse in loro riguardo, che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale.	

	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE	

	Articolo 36 - SCIoglimento ANTICIPATO E DEVOLUZIONE DEL	
	PATRIMONIO	
	Lo scioglimento anticipato dalla cooperativa, quando	
	ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies, c.c.,	
	è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le	
	maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto,	
	decide:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli	
	cui spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione e i poteri di liquidatori, con particolare	
	riguardo alla cessione di singoli beni o diritto o blocchi di	
	essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	

	soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del presente	
	Statuto, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;	
	- all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi	
	il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve	
	divisibili agli stessi spettante;	
	- al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della	
	Cooperazione, istituito dagli Enti Nazionali ai sensi	
	dell'art. 11, l. 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI FINALI	

	Articolo 37 - REGOLAMENTI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e	
	soprattutto per la disciplina dei rapporti tra la società e i	
	soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti, con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Articolo 38 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità	
	prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche	
	di cui all'art. 2514 c.c., relative alla remunerazione del	
	capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari	
	dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve	
	e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi	

Articolo 39 - RINVIO

SIGILLO